



*Dott.ssa Patrizia Codecasa*

NOTAIO

26900 Lodi - Via Garibaldi, 36  
Tel. 0371/423770 - Fax 0371/421794  
Email: pcodecasa@notariato.it

N. 59497 Rep.

N.33900 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Repubblica Italiana

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 20 (venti) del mese di novembre.

In Lodi, Via Garibaldi n. 36.

Io sottoscritta dottoressa PATRIZIA CODECASA Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società:

"SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A." e con sigla "SG COMPANY S.B. SPA" con sede in Milano Piazza Guglielmo Oberdan n. 2/A, codice fiscale, partiva Iva e iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi numero 09005800967, Rea n. MI-2062801, con il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.234.508,80 (unmilione duecentotrentaquattromilacinquecentootto virgola ottanta), deliberato in aumento ad Euro 1.824.327,40 (unmilione ottocentoventiquattromilatrecentoventisette virgola quaranta), società di diritto italiano, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor:

- VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO nato a Milano il giorno 8 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale, assunta la Presidenza dell'assemblea per designazione unanime degli intervenuti ed a sensi di statuto, mi ha designata Segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-video conferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, a sensi di legge.

Io Notaio dò atto che in questo giorno, alle ore 10,30 (dieci virgola trenta) si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

**Sede ordinaria**

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Riduzione del numero dei consiglieri da sette a sei componenti. Delibere inerenti e conseguenti

**Sede straordinaria**

1. Modifica della delibera dell'assemblea ordinaria del 29.04.2021. Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. per l'importo di Euro 250.000 (comprensivo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.000.000 azioni ordinarie ad un prezzo uni-

tario di Euro 0,25 (comprensivo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, destinato a work for equity. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Aumento del capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo pari a euro 1.500.000, compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Emissione di ulteriori nuovi massimi n. [o] Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 2 dell'assemblea straordinaria e approvazione delle modifiche dell'aumento di capitale a servizio dei SG Company 2018-2025 deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 16 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale per massimi euro 2.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 c.c., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., fino ad un ammontare massimo complessivo pari a Euro 1.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e a collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'assemblea ha constatato:

\* che l'assemblea è stata regolarmente convocata, con indicazione delle modalità di svolgimento della stessa in audio-video conferenza, a sensi di legge e di statuto, mediante pubblicazione sul sito internet della società in data 3 novembre 2021 e con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 4 novembre 2021, dato atto che il detto avviso di convocazione riporta che la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (TUF) con le modalità meglio descritte nell'avviso di convocazione medesimo;

\* che l'assemblea in prima convocazione prevista per il giorno 19 novembre 2021 alle ore 10.30 è andata deserta;

\* che non è pervenuta alla società alcuna domanda sulle materie all'ordine del giorno, nè alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dello statuto sociale;

\* che le azioni della società sono negoziate presso "Euronext Growth Milan";

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente signor VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO ed il Consigliere e Amministratore Delegato MERONE FRANCESCO, collegati in video-conferenza ai sensi di legge e di statuto;

avendo scusato la propria assenza i Consiglieri signori Spinolo Luigi, Altomonte Carlo, Pugi Silvia e Mantegazza Davide;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio dottor SABOLO ALESSANDRO collegato in video-conferenza ai sensi di legge e di statuto, avendo scusato l'assenza i Sindaci signori CINOTTI ILARIA e PASTORI DIEGO;

- che è altresì collegato in video-conferenza con funzioni ausiliarie la Dottoressa BOEMI ALESSIA;

- che, agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale della società è di Euro 1.234.508,80 (unmilione duecentotrentaquattromilacinquecentootto virgola ottanta) ed è diviso in numero 24.690.176 (ventiquattromilioni seicentonovantamilacentosettantasei) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- che alla data odierna la società non possiede azioni proprie;

- che è presente il rappresentante designato società "Aholding S.r.l." con sede in Ivrea Via Monte Navale n. 9, in persona della dottoressa VIDRA CARLA, come previsto nell'avviso di convocazione di cui sopra;

- che è stata accertata la legittimazione delle deleghe; e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto e l'inesistenza di fatti che comportino la sospensione del diritto di voto;

- che erano presenti pertanto, numero 5 (cinque) azionisti

portatori di complessive numero 13.737.947 (tredicimilioni-settecentotrentasettemilanovecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 55,64% (cinquantacinque virgola sessantaquattro per cento) di tutte le azioni in circolazione come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 30 giugno 2021, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti con una partecipazione qualificata (ai sensi del regolamento "Euronext Growth Milan"), pari almeno al 5% (cinque per cento) è il seguente:

\* società "DL S.R.L." con sede in Milano, titolare di numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie, pari al 40,50% (quaranta virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;

\* "ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF" con sede in Lussemburgo, titolare di numero 2.410.000,00 (duemilioni quattrocentodiecimila virgola zero zero) azioni ordinarie, pari all'9,76% (nove virgola settantasei per cento) del capitale sociale;

\* "LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A." titolare di numero 1.340.250 (unmilionetrecentoquarantamiladuecentocinquanta) azioni ordinarie, pari al 5,43% (cinque virgola quarantatré per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ha dato atto di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali attualmente in vigore;

- che il Presidente ha comunicato ai partecipanti che i loro eventuali interventi sarebbero stati oggetto di verbalizzazione in sintesi e che è stata predisposta la registrazione dei lavori assembleari anche al fine di facilitare la verbalizzazione;

- che, nei termini di legge, sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede sociale e sul sito internet della società:

\* Relazione Illustrativa Assemblea straordinaria;

\* Relazione Illustrativa Assemblea ordinaria;

\* Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

\* Modulo Delega Rappresentante Designato;

\* Modulo Delega Azionista;

\* Pareri Collegio Sindacale;

- che l'assemblea è stata validamente costituita, in seconda convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria e straordinaria.

#### Parte Ordinaria

*1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE:

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al

Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob").

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie.

Le motivazioni della predetta richiesta di autorizzazione sono da rinvenire nella possibilità di utilizzare le azioni proprie

(i) come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società e

(ii) per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali, (iii) nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee di espansione e crescita che la Società intenda perseguire, in modo da perfezionare, quindi, operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.

Si precisa, inoltre, che le eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie avverrebbero per finalità consentite dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dal Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili, nonché dalle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB, ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile e delle linee guida che verranno stabilite dai competenti organismi di vigilanza.

Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione.

Si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni SG di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e costituendo una apposita Riserva di Azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.

Ulteriori informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del codice civile.

Alla data della redazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e alla data d'oggi, né SG, né le società dalla stessa controllate detengono azioni della Società.

Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile.

Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di diciotto mesi, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Corrispettivo minimo e massimo.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:

\* non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

\* in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero degli scambi del titolo SG nei 20 (venti) giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi del-

l'art. 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo SG e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

#### Modalità di esecuzione delle operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, dell'art. 132 del TUF - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti - dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che le disposizioni delle azioni possano essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e che le disposizioni possano essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità sopra indicate e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale.

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Alla luce di quanto sopra esposto, viene sottoposta alla vostra approvazione la seguente

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti,

- udita l'esposizione del Presidente;
  - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,
- delibera

1. di autorizzare l'Organo Amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di "SG Company SB SpA", per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

\* il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni SG di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà avere un valore nominale complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società;

\* gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:

\* non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

\* in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero degli scambi del titolo SG nei 20 (venti) giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;

\* gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto pre-

visto dall'art. 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;

2. Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

\* le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;

\* le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

3. Di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili.

4. Di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul punto ha messo ai voti la proposta.

#### **VOTAZIONI:**

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la delibera sopra proposta, tutti i soci rappresentati in assemblea portatori di n. 13.737.947 (tredicimilionisettecentotrentasettemilanovecentoquarantasette) azioni hanno espresso voto favorevole, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Pertanto la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 55,64% (cinquantacinque virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ha proseguito nella illustrazione del secondo punto all'Ordine del Giorno in parte ordinaria inerente la:

***2) Riduzione del numero dei consiglieri da sette a sei componenti. Delibere inerenti e conseguenti,***

#### **ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE**

Signori Azionisti,  
siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria per deliberare in merito all'approvazione della proposta di ridurre il numero dei consiglieri da sette a sei componenti, anche a causa della dimissione del Consigliere Elena Elda Lina Melchioni, presentate in data 30 settembre 2021.

La scelta di proseguire il cammino del Consiglio fino a scadenza nel 2023, da 7 membri a 6, è principalmente dovuta alla circostanza che anche con un numero inferiore di Sindaci si è verificato che l'attività si svolge in maniera efficiente ed efficace. Aver ridotto di una unità il Consiglio, consente una maggiore flessibilità e facilità di convocazione e di decisioni. Come poi previsto dallo Statuto, c'è sempre il voto del Presidente che vale doppio nel caso di parità delle intenzioni e quindi non potrà mai esserci una situazione di stallo in azienda.

Il Consiglio resterà, pertanto, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Per quanto attiene ai compensi, si propone di lasciare invariati i compensi attuali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di "SG Company SB SpA", vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Elena Elda Lina Melchioni;
2. di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 6, confermando la composizione e la retribuzione attuale.

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola

sul punto, ha messo ai voti la proposta:

#### VOTAZIONI

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la delibera sopra proposta, tutti i soci rappresentati in assemblea portatori di n. 13.737.947 (tredicimilionisettecentotrentasettemilanovecentoquarantasette) azioni hanno espresso voto favorevole, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Pertanto la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 55,64% (cinquantacinque virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno in parte ordinaria, si passa alla trattazione della

#### Parte Straordinaria.

1. Modifica della delibera dell'assemblea ordinaria del 29.04.2021. Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. per l'importo di Euro 250.000 (comprensivo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.000.000 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 0,25 (comprensivo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, destinato a work for equity. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha illustrato all'assemblea quanto di seguito riportato:

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di

(i) modificare la delibera dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2021, che ha previsto, inter alia, l'attribuzione di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) per l'esercizio 2021 al raggiungimento congiunto dei seguenti obiettivi: EBITDA adjusted, calcolato prima di considerare tutti i premi aziendali assegnati per il 2021, di gruppo maggiore di Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero), Rapporto Costo struttura CFO/Budget approvato di gruppo minore di Euro 1,630 Milioni, Rapporto Costo struttura COO/Budget approvato di gruppo minore di Euro 2,7 Milioni", così come di seguito indicato: "Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) per l'esercizio 2021 perché la situazione debitoria finanziaria (PFN) si è radicalmente ridotta rispetto al 2020, il valore della cassa disponibile è superiore a tutti i target indicati in precedenza e perché i risultati operativi (Ebitda di gruppo) sono migliorati moltissimo rispetto sia al 2020 sia all'esercizio 2019 quando il valore del fatturato era superiore di 3 volte quello dell'esercizio 2021. E' stata messa in sicurezza l'azienda nel periodo più difficile mai affrontato da parte del gruppo" e, in

attuazione della predetta modifica,

(ii) di aumentare il capitale sociale di SG Company, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5, Codice Civile, per Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare alla sottoscrizione del Dottor Davide Ferruccio Verdesca e del Dottor Francesco Merone (i "Beneficiari") e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2021.

L'offerta in sottoscrizione ai Beneficiari di azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Nuova Emissione") rinvenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in forma scindibile, risponde alla finalità di incentivare il management sempre di più in ottica di lavoro nel medio lungo termine e non per perseguire risultati di breve termine. Anche per questo motivo si richiede un periodo di lock up di almeno 36 (trentasei) mesi.

Si segnala che i Beneficiari sono parti correlate della Società ai sensi del Regolamento Parti Correlate; sarà pertanto cura della Società fornirne tempestiva informazione al mercato, con la comunicazione delle informazioni richieste dal Regolamento Parti Correlate adottato dalla Società e dalla disciplina regolamentare, che non siano già incluse nella Relazione Illustrativa, e verrà altresì messo a disposizione del pubblico il parere dell'amministratore indipendente.

#### Criteri di determinazione del prezzo delle Azioni di Nuova Emissione.

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie nell'ambito dell'aumento di capitale è stato determinato in Euro 0,25 (zero virgola venticinque) (comprensivo di Euro 0,20 di sovrapprezzo) nel rispetto di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 2441 Codice Civile. In particolare, ai fini della determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto di quanto segue:

- il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, nell'ambito degli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione deve essere idoneo a

- (i) rispettare le prescrizioni di legge e
- (ii) tutelare i soci privati del diritto di opzione stabilendo un prezzo che non comporti un effetto diluitivo del patrimonio netto per azione.

La relazione illustrativa è stata predisposta anche ai sensi dell'art. 2441 comma 6 Codice Civile, sicché copia della stessa è stata inviata al Collegio Sindacale affinché lo stesso provvedesse a predisporre il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni di Nuova Emissione, in seguito messo a disposizione degli azionisti nelle modalità e secondo le tempistiche previste dalla medesima disposizione di legge.

A tale riguardo, si precisa che il Collegio Sindacale, ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile.

Caratteristiche e trasferibilità delle Azioni di Nuova Emissione.

Le Azioni di Nuova Emissione avranno godimento regolare e, quindi, garantiranno ai Beneficiari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione. Le Azioni di Nuova Emissione saranno per l'effetto ammesse alla quotazione ufficiale presso Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile, e saranno soggette ad un vincolo di trasferibilità della durata di 36 (trentasei) mesi dal momento della loro assegnazione ai Beneficiari.

Modifica statutaria.

All'approvazione della proposta di procedere ad aumentare il capitale sociale di SG Company, seguirà la modifica dell'art. 6 del vigente Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'Assemblea straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di modificare la deliberazione dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 e, conseguentemente, di approvare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 Codice Civile per l'importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila virgola zero zero) (di cui Euro 200.000,00 a titolo di sovrapprezzo), da eseguirsi entro il 31 dicembre 2021 in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) (di cui Euro 0,20 a titolo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al Dottor Davide Ferruccio Verdesca e al Dottor Francesco Merone."

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Si segnala altresì che il Collegio Sindacale ha espresso in data 3 novembre 2021, come da dichiarazione in atti alla società e pubblicata sul sito internet della stessa, parere favorevole all'operazione proposta in quanto la stessa risulta ragionevole e coerente rispetto agli scopi sociali e ai criteri di determinazione del prezzo di emissione stabiliti nell'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 Codice Civile, per quanto "Euronext Growth Milan" non sia formalmente un mercato regolamentato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Signori Azionisti,  
alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente pro-

posta di delibera:

L'Assemblea Straordinaria di SG SB Company S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;
- preso atto del parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione, nonché del parere favorevole del Comitato Parti Correlate;
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato,

delibera

1. di modificare la deliberazione dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 come da narrativa e, conseguentemente, di approvare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile per l'importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) (di cui Euro 200.000,00 a titolo di sovrapprezzo), da eseguirsi entro il 31 dicembre 2021 in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) (di cui Euro 0,20 a titolo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al Dottor Davide Ferruccio Verdesca e al Dottor Francesco Merone;

2. di modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto sociale come in narrativa;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere per:

(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato, anche ai sensi dell'art. 2444 Codice Civile;

(ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale."

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul punto, ha messo ai voti la proposta:

#### VOTAZIONI

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la delibera sopra proposta, i soci rappresentati in assemblea portatori di numero 13.103.449 (tredicimilionicentotremilaquat-

trocentoquarantanove) azioni hanno espresso voto favorevole, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Pertanto la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 53,07% (cinquantatré virgola zero sette per cento) del capitale sociale.

La minor percentuale di voto relativa alla presente delibera è determinata dalla circostanza dell'assenza di indicazioni di voto in ordine alla presente delibera trasmesse al rappresentante designato.

Il Presidente ha proseguito nella illustrazione del secondo punto all'Ordine del Giorno in parte straordinaria, inerente:

*2. Aumento del capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo pari a euro 1.500.000, compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Azionisti,

preliminarmente do' rilevanza alla circostanza che il precedente punto all'ordine del giorno, non è preciso in quanto mancante delle parole "mediante emissione di azioni ordinarie" che devono intendersi scritte tra le locuzioni "da liberarsi con conferimenti in denaro" e "prive di indicazione del valore nominale" per rendere la frase comprensibile.

Una lettura critica consente comunque di comprendere l'effettivo significato del predetto punto.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di aumentare il capitale sociale di SG Company, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare (le "Azioni di Nuova Emissione"), da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 Codice Civile (l'"Aumento di Capitale").

#### Motivazioni e descrizione dell'operazione

L'operazione di aumento di capitale sociale di SG Company che si propone alla Vostra approvazione è finalizzata a sostenere il piano industriale della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2020 e, in particolare, a favorire:

1. la politica di futura acquisizione di realtà imprenditoriali complementari alle linee di business del Gruppo;

2. lo sviluppo commerciale in paesi esteri e in particolare in Europa e l'attività di diversificazione del business con l'ingresso in nuovi mercati di riferimento domestici ed esteri;

3. l'inserimento di nuove competenze finalizzate all'implementazione delle nuove linee di business;

4. il finanziamento del processo di digital transformation finalizzato all'espansione e alla diversificazione della strategia commerciale del Gruppo, con avvio di nuova linea di business in ambito digitale e l'integrazione di soluzioni tecnologiche market-driven ai fini di una maggiore competitività sul mercato;

5. il rafforzamento della struttura patrimoniale.

Caratteristiche dell'Aumento di Capitale e criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni.

L'Aumento di Capitale proposto si struttura come aumento di capitale a pagamento e in forma scindibile per massimi Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) compreso sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimenti in denaro, mediante l'emissione di Azioni di Nuova Emissione, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 Codice Civile.

L'Aumento di Capitale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre la data del 31 marzo 2022 e integralmente versato al momento della sottoscrizione.

Le Azioni di Nuova Emissione saranno offerte in opzione a tutti gli attuali azionisti in proporzione delle azioni possedute; non saranno quindi previste altre forme di collocamento.

Nel rispetto dell'importo complessivo, si intende proporre all'Assemblea il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per:

(a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nel rispetto dell'importo complessivo massimo deliberato dall'Assemblea;

(b) determinare - in conseguenza di quanto previsto al precedente punto (a) - il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo);

(c) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti nonché i termini previo accordo con Borsa Italiana S.p.A..

Le nuove azioni oggetto del prospettato Aumento di Capitale saranno offerte al prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo), facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comune-

mente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto della prassi di mercato. I termini e le condizioni del prospettato Aumento di Capitale, ivi incluso il prezzo di emissione, si misureranno con la peculiare congiuntura che interessa la Società e il mercato in generale in questo delicato momento storico, e non potranno non tenere conto, tra l'altro, della elevata volatilità dei mercati, della bassa liquidità che caratterizza il titolo azionario della Società e dell'eventuale andamento al ribasso dei corsi di borsa.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, quindi, nel rispetto dei requisiti di legge, individuare un prezzo che tenga conto degli elementi che precedono e che potrà attestarsi anche al di sotto della parità contabile implicita delle azioni della Società al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e sarà concesso un periodo non inferiore a 14 (quattordici) giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti così come previsto dall'art. 2441, comma 2, Codice Civile.

In particolare, si ricorda che l'art. 2441, comma 3, Codice Civile, dispone che "Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti.

Le azioni saranno, quindi, offerte in opzione ai titolari dei conti nei quali risulteranno registrate le azioni al termine della giornata contabile (di mercato aperto) che sarà individuata in relazione alla tempistica del periodo di offerta. In tale contesto si segnala che il Consiglio di Amministrazione provvederà a calcolare e comunicare la rettifica del prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio dei warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2025" che sarà diminuito, come previsto dall'art. 4.2 lettera (a) di un importo pari a: (Pcum-Pex) nel quale (i) Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" delle azioni della Società registrate su Euronext Growth Milan; e (ii) Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" delle azioni della Società registrate su Euronext Growth Milan.

Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e caratteristiche delle Azioni di Nuova Emissione.

L'Aumento di Capitale, a pagamento e in forma scindibile, dovrà eseguirsi mediante conferimenti in denaro; l'Aumento di Capitale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre la data del 31 marzo 2022.

Resta tuttavia inteso che ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data; l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, d'accordo con Borsa Italiana e nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2022, le tempistiche per l'esecuzione della delibera di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché per la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultati inoperti al termine del periodo di sottoscrizione.

Le Azioni di Nuova Emissione saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione nei tempi e secondo la disciplina applicabile e avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione.

#### Effetti diluitivi.

Trattandosi di un aumento di capitale offerto in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo per gli azionisti della Società che decideranno di aderirvi; l'Aumento di Capitale prevede, infatti, che a ciascun azionista della Società spetti il diritto di opzione.

Al contrario, gli azionisti che non eserciteranno il proprio diritto di opzione subiranno, a seguito dell'emissione delle nuove azioni, una diluizione della propria partecipazione per effetto delle dimensioni dell'offerta rispetto alla capitalizzazione e del prezzo che verrà fissato in prossimità dell'avvio dell'offerta.

Alla data della Relazione Illustrativa, la Società non ha sollecitato né ricevuto manifestazioni di disponibilità dai propri azionisti a sottoscrivere l'Aumento di Capitale.

#### Modifica statutaria.

All'approvazione della proposta di procedere all'Aumento di Capitale da parte dell'Assemblea degli Azionisti, seguirà la modifica dell'art. 6 del vigente Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 Codice Civile, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 31 marzo 2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei li-

miti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per

(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il numero di azioni ordinarie da emettere e il prezzo delle azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato in generale, dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società esistenti espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo, avendo contestualmente determinato che verrà imputato a capitale, per ciascuna azione sottoscritta, un importo corrispondente all'attuale parità contabile di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) a valere anche quale prezzo minimo di emissione delle azioni di nuova emissione; e

(ii) determinare d'accordo con Borsa Italiana e nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2022, le tempistiche per l'esecuzione della delibera di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché per la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione". Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Straordinaria di SG Company SB S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato;

delibera

1. di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 Codice Civile, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 31 marzo 2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che

l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

(a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nel rispetto dell'importo complessivo massimo deliberato dall'Assemblea;

(b) determinare - in conseguenza di quanto previsto al precedente punto (a) - il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto della prassi di mercato.

I termini e le condizioni del prospettato Aumento di Capitale, ivi incluso il prezzo di emissione, si misureranno con la peculiare congiuntura che interessano la Società e il mercato in generale in questo delicato momento storico, e non potranno non tenere conto, tra l'altro, della elevata volatilità dei mercati, della bassa liquidità che caratterizza il titolo azionario della Società e dell'eventuale andamento al ribasso nei corsi di borsa;

(c) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti nonché i termini previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.;

3. di conseguentemente modificare il testo dell'articolo 6 del vigente Statuto Sociale, come indicato in narrativa;

4. di apportare alla deliberazione adottata ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità della deliberazione stessa, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 Codice Civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione.

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul punto, ha messo ai voti la proposta:

VOTAZIONI

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la delibera sopra proposta, tutti i soci rappresentati in assemblea portatori di n. 13.737.947 (tredicimilionisettecentotrentasettemilanovecentoquarantasette) hanno espresso voto favorevole, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Pertanto la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 55,64% (cinquantacinque virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ha proseguito nella illustrazione del terzo punto all'Ordine del Giorno inerente:

*3. Emissione di ulteriori nuovi massimi n. [o] Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 2 dell'assemblea straordinaria e approvazione delle modifiche dell'aumento di capitale a servizio dei SG Company 2018-2025 deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 16 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Signori azionisti,  
preliminarmente do' atto della circostanza che il precedente punto all'ordine del giorno è eccessivamente sintetico e che lo stesso deve leggersi, come correttamente riportato nella relazione illustrativa, come segue:

"Emissione di ulteriori nuovi massimi n. [o] Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 2 dell'assemblea straordinaria e aumento di capitale a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5, c.c., a servizio dei Warrant SG Company 2018-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

La Relazione Illustrativa è stata redatta per illustrare la proposta relativa all'emissione di nuovi Warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2025" ("Warrant") e all'aumento di capitale a servizio degli stessi con conseguente modifica del corrispondente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione propone, l'emissione di ulteriori nuovi Warrant SG Company 2018-2025, in aggiunta a quelli emessi in data 15 ottobre 2018 e 16 dicembre 2020, da abbinare, nel rapporto di 1 Warrant ogni 1 nuova azione, alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale di cui al precedente punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

I Warrant di nuova emissione saranno emessi alle stesse condizioni e agli stessi termini dei Warrant SG Company 2018-2025 in circolazione. Per maggiori informazioni sui termini e le condizioni di emissione si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet dell'Emittente.

In tale contesto l'assemblea degli azionisti è altresì convocata per approvare l'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, con esclusione

del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, Codice Civile, per un importo corrispondente al numero di azioni emesse, comprensive di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, a servizio dei predetti Warrant.

Detto aumento potrà essere dell'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilioneconquacentomila virgola zero zero).

Trattandosi di una modifica portante aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il Collegio Sindacale ha emesso in data 3 novembre 2021 il proprio parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni di compendio, sempre ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile.

A tale riguardo, si precisa che il Collegio Sindacale ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, comma 6°, Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l'emissione dei nuovi Warrant e l'ammissione alle negoziazioni degli stessi nonché delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio. Le Azioni di Compendio a servizio dei nuovi Warrant, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni Warrant esercitato, avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie in circolazione al momento dell'emissione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data.

#### Modifica statutaria.

All'approvazione della proposta di procedere all'Aumento di Capitale da parte dell'Assemblea degli Azionisti, seguirà la modifica dell'art. 6 del vigente Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 (trentamiloni) di nuovi Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato al precedente punto 2 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, in via scindibile, in una o più volte, anche per tranches, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilioneconquacentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamiloni) di azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant posseduto."

Per effetto delle predette modifiche, verrà conseguentemente modificato il Regolamento dei Warrant per dare atto dell'aumentato numero dei Warrant emessi e del nuovo Aumento di Capitale a servizio dell'emissione delle Azioni di Compendio, secondo quanto risulta dal testo infra allegato.

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non

dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del Codice Civile.

Proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea straordinaria di SG Company SB S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione espresso, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, dal Collegio Sindacale espresso in data 3 novembre 2021 e disponibile anche sul sito internet della società;

delibera

1. di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 (trentamilion) di nuovi Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato al precedente punto 2 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione;

2. di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, in via scindibile, in una o più volte, anche per tranches, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamilion) di azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant posseduto;

vi sarà pertanto corrispondenza tra il numero di Warrant e le azioni emesse;

3. di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale come in narrativa;

4. di demandare al Consiglio di Amministrazione, per esso al Presidente, di dare esecuzione all'emissione dei nuovi Warrant e al conseguente aumento di capitale a pagamento e in via scindibile;

5. di modificare e approvare l'intero "Regolamento dei Warrant SG Company 2018-2025" nel nuovo testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge e, in particolare il potere di porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate ogni

atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione informativa necessaria alla quotazione dei nuovi Warrant, nonché il relativo regolamento), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione dei Warrant su Euronext Growth Milan;

7. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale nonché il testo aggiornato del Regolamento dei Warrant.

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul punto, ha messo ai voti la proposta:

#### VOTAZIONI

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la delibera sopra proposta, tutti i soci rappresentati in assemblea portatori di n. 13.737.947 (tredicimilionisettecentotrentasettemilanovecentoquarantasette) azioni hanno espresso voto favorevole, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Pertanto la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 55,64% (cinquantacinque virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ha quindi illustrato quanto previsto al quarto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

*4. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale per massimi euro 2.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Azionisti,  
con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso della delega ai sensi e

per gli effetti dell'art. 2443 Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte, in relazione ad un aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale, per un importo massimo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare (la "Delega"), mediante emissione di azioni ordinarie (prive di valore nominale espresso) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà:

(i) di individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;

(ii) di individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, anche in relazione ad operazioni che prevedano il conferimento in natura; e

(iii) di stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni e il loro godimento, secondo le modalità descritte nella Relazione Illustrativa.

Fermi restando i poteri che saranno attribuiti al Consiglio di Amministrazione in forza della Delega, se attribuita dalla presente assemblea straordinaria, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del contesto generale e di mercato, valuterà nell'imminenza di ciascuna operazione di emissione le condizioni cui la stessa potrà essere effettuata, tenuto anche conto dell'andamento a quella data del corso del titolo della Società in Borsa.

Come noto, peraltro, l'art. 2441, comma 6, Codice Civile, prevede che il prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o non spettanza del diritto di opzione sia determinato in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, nel caso le azioni siano quotate, anche dell'andamento delle quotazioni del titolo. Peraltro, come noto, trattandosi di parametri indicativi, va ricordato che, in caso di esclusione del diritto d'opzione, il riferimento normativo al patrimonio netto deve essere inteso in maniera non necessariamente coincidente con il dato meramente contabile.

Occorre invece fare riferimento al valore economico della società da determinarsi anche in considerazione di parametri di mercato.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità cui saranno destinate le operazioni, dovrà tenere conto dell'effettiva disponibilità dei destinatari del-

l'offerta a corrispondere il prezzo che sarà fissato dal Consiglio medesimo in esercizio della Delega come sopra rappresentata.

Alla luce delle modalità tecniche che saranno prescelte per l'effettuazione delle diverse operazioni, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri advisor) potrà individuare i criteri più opportuni ai fini della determinazione del valore economico della Società, e - quindi - del prezzo di emissione delle azioni da offrire ai destinatari, che tengano conto delle concrete circostanze di fatto e non compromettano le finalità sottese all'operazione medesima.

Di ciò, il Consiglio di Amministrazione, in sede di ciascuna attuazione della Delega, darà dovuto conto, nella relazione, delle motivazioni che giustificano l'esclusione dell'opzione e dei criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni, anche al fine del rilascio del parere di congruità sul prezzo da parte del Collegio Sindacale ai sensi dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile.

#### Motivazioni e destinazione dell'operazione.

L'operazione proposta è volta a dotare la Società e, per essa, il Consiglio di Amministrazione, di uno strumento idoneo a consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente, del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare per la prosecuzione della propria strategia di crescita per linee esterne, tramite operazioni di merger & acquisition, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo nonché assicurando allo stesso la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato e cogliere le opportunità derivanti da una possibile evoluzione positiva del contesto macro-economico nazionale e internazionale. Inoltre, lo strumento della Delega, e l'esclusione del diritto di opzione e/o l'assenza del diritto di opzione, appare funzionale a consentire alla Società, ove ne ricorrano concretamente i presupposti e le condizioni, di valutare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interessati all'ingresso nel capitale sociale della Società e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene infine oltre che, in caso di esercizio della Delega, il relativo aumento di capitale riservato possa consentire alla Società di incrementare ulteriormente il proprio flottante, ampliando la base azionaria a primari investitori italiani ed esteri di elevato standing, con l'obiettivo di agevolare gli scambi sul titolo e, nel contempo, di attrarre un più ampio interesse degli operatori rispetto ad un titolo maggiormente liquido, tenendo anche conto dell'incremento atteso di capitalizzazione della

Società. Il ricorso alla Delega, quindi, trova motivazione nel voler assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità di esecuzione nel reperire nuovo capitale, permettendo di cogliere le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.

Inoltre, la Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dell'ammontare di strumenti finanziari da emettere in un'unica soluzione e/o di volta in volta, nonché delle condizioni economiche dell'operazione da effettuare (incluso l'ammontare massimo dell'emissione, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo della stessa, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di Borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

La proposta di escludere il diritto di opzione, quindi, è motivata dall'interesse della Società, a cogliere la possibilità:

(i) di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l'ingresso di nuovi partner, investitori, oltre a operatori strategici e investitori istituzionali interessati a sostenere la crescita in Italia e a livello internazionale del Gruppo, anche con la finalità di incrementare ulteriormente la liquidità del titolo Seco nell'interesse degli attuali azionisti,

(ii) di strutturazione dell'operazione in termini rapidi ed efficienti al fine di cogliere le opportunità sul mercato e

(iii) di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l'acquisizione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società nell'ambito della strategia del Gruppo di crescita per linee esterne. Le risorse finanziarie derivanti da tale aumento di capitale non sono destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario della Società.

Come sopra indicato, si segnala che le azioni a valere sulla Delega potranno essere offerte:

(i) a investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o a partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile;

(ii) a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Socie-

tà, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile ("Conferimenti in Natura"); (iii) attraverso una combinazione delle alternative di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.

Termini e condizioni, ivi inclusi i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, delle operazioni da deliberarsi nell'esercizio della Delega.

Coerentemente con le considerazioni svolte in precedenza con riferimento alle motivazioni e alla destinazione dell'operazione, si propone ai Soci l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Delega, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura, restando comunque inteso che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguentemente sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero).

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni delle operazioni, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni ordinarie da emettere e il loro godimento.

Come illustrato in precedenza, la Delega viene anche richiesta per poter procedere, per tutto o parte dell'importo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) ad eventuali operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e/o operazioni di emissione di azioni in relazione a Conferimenti in Natura. Tale modalità di emissione consente, infatti, al Consiglio di Amministrazione, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2441, 6 comma, Codice Civile (che richiede che l'esclusione sia motivata da esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili), di strutturare, nel miglior interesse della Società, ciascuna operazione di aumento di capitale, tenuto conto dei complessivi benefici associati a tale forma di collocamento in ragione dei tempi di esecuzione normalmente accelerati che detta modalità consente, nonché delle

possibili condizioni di realizzazione della stessa rispetto all'andamento dei corsi azionari.

La disponibilità di strumenti in grado di ridurre, in determinate circostanze, i tempi di esecuzione (di tutta o di parte) dell'operazione di aumento di capitale riveste particolare importanza nella specie, ove si considerino le condizioni particolarmente volatili dei mercati.

Con riferimento, pertanto, alle ragioni che giustificano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 Codice Civile, la proposta di Delega al Consiglio di Amministrazione è motivata dai vantaggi (apprezzabili nella prospettiva del perseguimento dell'interesse sociale) che conseguono alla disponibilità di uno strumento che consenta di accedere al mercato dei capitali al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, cercando di cogliere le condizioni più favorevoli grazie alla flessibilità e rapidità di esecuzione di tale tipologia di operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni dell'emissione di azioni e della loro esecuzione e, pertanto:

(i) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o a partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e

(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;

(ii) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di Conferimento in Natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e

(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;

(iii) le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da

imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, inoltre, l'esatto numero di azioni ordinarie oggetto dell'emissione e il prezzo - nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 2441, Codice Civile -, in caso di esercizio della Delega in un'unica tranche, ovvero dei singoli aumenti di capitale, in caso di esercizio in più tranche, che, complessivamente tenuto conto dell'emissione di azioni nell'ambito di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, non potranno comunque eccedere il controvalore massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) comprensivo di eventuale sovrapprezzo.

Nell'esercizio della Delega, tenuto conto delle forme tecniche che saranno definite per dare attuazione all'operazione, verrà data ampia informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali dell'operazione in oggetto.

La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi dell'art. 2441 comma 6 Codice Civile, è stata inviata al Collegio Sindacale affinché lo stesso provvedesse a predisporre il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni di Nuova Emissione, parere che è stato messo a disposizione degli azionisti nelle modalità e secondo le tempistiche previste dalla medesima disposizione di legge.

A tale riguardo, si precisa che il Collegio Sindacale, ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, comma 6°, Codice Civile.

#### Effetti diluitivi.

Trattandosi di una Delega ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, poiché il prezzo di emissione e il numero di azioni ordinarie da emettere saranno determinati solo al momento dell'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione, non è allo stato attuale possibile fornire indicazioni né formulare una stima in merito agli eventuali effetti diluitivi.

#### Modifica statutaria.

All'approvazione della proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno, seguirà la modifica dell'art. 6 del vigente Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare:

(i) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, del-

l'art. 2441 Codice Civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), secondo la disciplina che segue:

a) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e

(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

b) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e

(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

c) la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo."

Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte.

L'assunzione delle deliberazioni suindicate non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Straordinaria di SG Company SB S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione
- preso atto del parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione emesso in data 3 novembre 2021 e disponibile sul sito internet della società

delibera

1. di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'articolo 2441 Codice Civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura, fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) e che la delega potrà essere esercitata entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare secondo la disciplina che segue:

- le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, e/o a partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e

(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato

nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo;

2. di conseguentemente modificare il testo dell'articolo 6 del vigente Statuto Sociale, come indicato in narrativa;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni dell'autorità, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale.

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul punto, ha messo ai voti la proposta:

#### VOTAZIONI

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la delibera sopra proposta, tutti i soci rappresentati in assemblea portatori di n. 13.737.947 (tredicimilionisettecento-

trentasettemilanovecentoquarantasette)azioni hanno espresso voto favorevole, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Pertanto la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 55,64% (cinquantacinque virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ha quindi illustrato il quinto punto all'ordine del giorno in parte straordinaria:

*5. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 c.c., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., fino ad un ammontare massimo complessivo pari a Euro 1.000.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e a collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ad aumentare il capitale sociale di SG Company, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare alla sottoscrizione di amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e collaboratori continuativi della Società (i "Beneficiari"), da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione dei medesimi con SG Company o con la società controllata da quest'ultima (una o l'altra, a seconda delle circostanze, la "Società di Appartenenza").

L'offerta in sottoscrizione ai Beneficiari di azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Nuova Emissione") rinvenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in forma scindibile e da liberarsi con conferimenti in denaro, che l'Assemblea delega al Consiglio di Amministrazione della Società ad effettuare, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, risponde alla finalità di premiare i Beneficiari a fronte del contributo dai medesimi fornito alla Società e al

Gruppo, in un momento di particolare difficoltà quale quello attuale, rappresentando altresì un utile strumento per favorire la fidelizzazione dei medesimi Beneficiari e la loro partecipazione al perseguimento degli obiettivi aziendali di interesse strategico, nel medio-lungo periodo, incrementando allo stesso tempo il flottante delle azioni SG sul mercato finanziario.

Si giustifica in tal modo l'esclusione del diritto d'opzione, ossia con la volontà di attribuire un riconoscimento al contributo dei Beneficiari all'incremento di valore per la Società e gli Azionisti, determinando un rapporto tra le componenti classiche della remunerazione e compensi incentivanti basati su strumenti finanziari, com'è prassi diffusa per le società quotate italiane, peraltro beneficiando del regime fiscale e contributivo agevolato previsto dall'art. 27, comma 1 D.L. 179/2012, richiamato dall'art. 4 del D.L. 3/2015.

Si segnala che ove i Beneficiari siano parti correlate della Società ai sensi del Regolamento Parti Correlate, sarà cura della Società fornirne tempestiva informazione al mercato, con la comunicazione delle informazioni richieste dall'Allegato 3 al predetto Regolamento che non siano già incluse nella Relazione Illustrativa, e verrà altresì messo a disposizione del pubblico il parere dell'amministratore indipendente.

#### Aumento di capitale e criteri di determinazione del prezzo delle Azioni di Nuova Emissione.

Secondo quanto previsto dall'art. 2443 Codice Civile, lo Statuto - anche mediante modificazione dello stesso - può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni alla data della delibera assembleare di conferimento della delega.

Per le motivazioni e le finalità sopra descritte, la delega che vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e da liberarsi con conferimenti in denaro, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 4, 5 e 8 Codice Civile.

Tale facoltà di aumento del capitale sociale potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione, entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare, e fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), compreso sovrapprezzo, con la precisazione che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

Al Consiglio di Amministrazione spetterà, in esercizio della

delega, l'individuazione dei Beneficiari, la determinazione del numero delle Azioni di Nuova Emissione da offrire in sottoscrizione a ciascuno dei Beneficiari, nonché del prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione, che sarà determinato anche tenuto conto della media ponderata dei prezzi giornalieri di chiusura del titolo negli ultimi sei mesi di negoziazione. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'articolo 2441 Codice Civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento, debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale. La relazione illustrativa è stata predisposta anche ai sensi dell'art. 2441 comma 6 Codice Civile, sicché copia della predetta è stata inviata al Collegio Sindacale della Società affinché lo stesso provvedesse a predisporre il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni di Nuova Emissione, messo a disposizione degli azionisti nelle modalità e secondo le tempistiche previste dalla medesima disposizione di legge. A tale riguardo, si precisa che il Collegio Sindacale, ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, comma 6°, Codice Civile.

#### Caratteristiche delle Azioni di Nuova Emissione.

Le Azioni di Nuova Emissione avranno godimento regolare e, quindi, garantiranno ai Beneficiari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

#### Effetti diluitivi.

Trattandosi di una Delega ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, poiché il prezzo di emissione e il numero di azioni ordinarie da emettere saranno determinati solo al momento dell'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione, non è allo stato attuale possibile fornire indica-

zioni né formulare una stima in merito agli eventuali effetti diluitivi.

#### Modifica statutaria.

All'approvazione della proposta di procedere al conferimento della delega, da parte dell'Assemblea degli Azionisti e ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale di SG Company, seguirà la modifica dell'art. 6 del vigente Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione".

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Straordinaria di SG Company SB S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione emesso in data 3 novembre 2021 e disponibile sul sito internet della società,

delibera

1. di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile e da liberarsi con conferimenti in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4, 5 e 8 Codice Civile, entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare e per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) compreso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager(dipendenti e non dipendenti) e a collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 Codice Civile, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione

della Società, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per

(i) l'individuazione dei Beneficiari;

(ii) la determinazione del numero di Azioni di Nuova Emissione da attribuire a ciascuno dei Beneficiari e del

(iii) prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione, stabilendo contestualmente che il medesimo sarà calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, Codice Civile;

3. di conseguentemente modificare il testo dell'articolo 6 del vigente Statuto Sociale, come indicato in narrativa;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato pro-tempore in carica, e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul punto, ha messo ai voti la proposta:

#### VOTAZIONI

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la delibera sopra proposta, tutti i soci rappresentati in assemblea portatori di n. 13.737.847 (tredicimilionisettecentotrentasettemilaottocentoquarantasette) azioni hanno espresso voto favorevole, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Pertanto la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 55,64% (cinquantacinque virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale.

Il nuovo testo dello statuto sociale che tiene conto di tutte le modifiche viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "D" schede rappresentative del voto relative a tutti i punti all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore 12,30 (dodici e minuti trenta).

E richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano, da me letto, unitamente agli allegati.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore  
15,00 (quindici).

Consta

l'atto di diciannove fogli scritti per settantatre intere pa-  
gine e parte della settantaquattresima.

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

(L.S.)

Allegato "A" al n. 59497/33900 di rep.

ALLEGATO "A" ELENCO DEI PARTECIPANTI

SG-COMPANY SB S.p.A.  
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 20 novembre 2021  
Elenco partecipanti

Azionisti	Azioni ordinarie		
Denominazione/Nome	n.	% cap. votante	% cap. sociale
DL S.R.L.	10.000.000	72,79	40,50
MERONE FRANCESCO	234.348	1,71	0,95
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	400.150	2,91	1,62
ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF	2.410.000	17,54	9,76
4AIM SICAF SPA	693.449	5,05	2,81
<b>Totale capitale votante (n. azioni)</b>	<b><u>13.737.947</u></b>	<b>100,00</b>	<b>55,64</b>
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>24.690.176</b>		

F.TO: PATRIZIA CODECASA Notaio

## REGOLAMENTO DEI "WARRANT SG COMPANY 2018-2025"

### 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

**"Euronext Growth Milan"** significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

**"Azioni"** significa le azioni ordinarie di SG Company SB S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

**"Azioni di Compendio"** significa le massime n. [•] Azioni dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

**"Borsa Italiana"** significa Borsa Italiana S.p.A.

**"Emittente"** significa SG Company SB S.p.A., con sede in Milano, Piazza Oberdan n.2/a.

**"Giorno Lavorativo Bancario"** significa qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

**"Monte Titoli"** significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

**"Prima Tranche"** significa i massimi n. 5.750.000 Warrant (come *infra* definiti) emessi in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 15 ottobre 2018.

**"Regolamento"** significa il presente regolamento dei Warrant.

**"Seconda Tranche"** significa i massimi n. 6.046.372 Warrant (come *infra* definiti) emessi in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 16 dicembre 2020.

**"Terza Tranche"** significa i massimi n. 30.000.000 Warrant (come *infra* definiti) emessi in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 20 novembre 2021.

**"Termine di Scadenza"** significa il 28 novembre 2025.

**"Warrant"** significa i warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2025", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

### 2 Emissione dei Warrant

2.1 La Prima Tranche è stata emessa in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 15 ottobre 2018, che ha disposto, *inter alia*:

- i. l'emissione di massimi n. 5.750.000 Warrant, da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti dell'Emittente secondo il calendario che verrà concordato con Borsa Italiana, in ragione di n. 1 Warrant per n. 2 Azioni detenute;

di aumentare il capitale sociale dell'Emittente, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 287.500,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di

massime n. 5.750.000, Azioni di Compendio, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant SG Company 2018-2025" nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato.

2.2 La Seconda Tranche è stata emessa in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 16 dicembre 2020, che ha disposto, *inter alia*:

- i. l'emissione di massimi n. 6.046.372 Warrant, da assegnare gratuitamente a tutti gli Azionisti dell'Emittente secondo il calendario che verrà concordato con Borsa Italiana, in ragione di n. 1 Warrant per n. 2 Azioni detenute;
- ii. di aumentare il capitale sociale dell'Emittente, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 Azioni di Compendio, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei nuovi Warrant, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio in ragione di ogni n. 1 Warrant esercitato.

2.3 La Terza Tranche è stata emessa in attuazione della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente, tenutasi in data 20 novembre 2021, che ha disposto, *inter alia*:

- i. di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 di Warrant da abbinare, nel rapporto di 1 Warrant ogni n. 1 nuova azione, alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20 novembre 2021 dall'assemblea straordinaria degli azionisti;
- ii. di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in via scindibile, in una o più volte, anche per *tranches*, per l'importo massimo di euro 1.500.000, comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant posseduto.

### **3 Modalità di esercizio dei Warrant – Prezzo di Esercizio**

3.1 I portatori dei Warrant, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.7 del presente Art. 3 nonché al successivo Art. 6, potranno richiedere di sottoscrivere Azioni dell'Emittente in ragione di 1 Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**"), nei giorni lavorativi bancari durante i seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dal 1 novembre 2019 e fino al 30 novembre 2019 (il "**Primo Periodo di Esercizio**"); (ii) a decorrere dal 1 novembre 2020 al 30 novembre 2020 (il "**Secondo Periodo di Esercizio**"); (iii) a decorrere dal 1 novembre 2021 al 30 novembre 2021 (il "**Terzo Periodo di Esercizio**"); (iv) a decorrere dal 1 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (il "**Quarto Periodo di Esercizio**"); (v) a decorrere dal 1 novembre 2023 al 30 novembre 2023 (il "**Quinto Periodo di Esercizio**"); (vi) a decorrere dal 1 novembre 2024 al 29 novembre 2024 (il "**Sesto Periodo di Esercizio**"); (vii) a decorrere dal 1 novembre 2025 al 28 novembre 2025 (il "**Settimo Periodo di Esercizio**"), ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "**Periodo di Esercizio**" e congiuntamente i "**Periodi di Esercizio**").

3.2 In aggiunta a quanto previsto nel precedente punto 3.1 del presente Art. 3 e fatta sempre eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo punto 3.7 del presente Art. 3, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrà, a propria discrezione e previo preavviso, stabilire ulteriori periodi ciascuno della durata compresa tra 15 e 60 Giorni Lavorativi Bancari (ciascuno un "**Periodo di Esercizio Addizionale**" e, congiuntamente, i "**Periodi di Esercizio**").

**Addizionali") durante i quali al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio (come di seguito definito).**

- 3.3 Il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a Euro 0,66 (il "**Prezzo di Esercizio**"). Il Prezzo di Esercizio verrà imputato, per ogni Azione di Compendio sottoscritta, a capitale sociale per Euro 0,05 e per la restante parte a riserva sovrapprezzo.
- 3.4 **Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.**
- 3.5 Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle Azioni in circolazione alla data di emissione.
- 3.6 Il **Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.**
- 3.7. **L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di Assemblea dei soci convocata per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi (sotto qualsivoglia forma), fermo restando quanto previsto al punto b) del successivo Art. 4.1 in materia di dividendi straordinari, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare tale Assemblea dei soci sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini di quanto previsto al precedente punto 3.5 del presente Art. 3, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.**
- 3.8 **I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.**
- 3.9 **All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, oltre a**  
fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America*; e (ii) **dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S".**
- 3.10 Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

#### **4 Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale**

##### **4.1 Facoltà di anticipare l'esercizio dei Warrant**

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 3, al portatore di Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare i Warrant e sottoscrivere le Azioni di Compendio anche anticipatamente rispetto ai - e/o al di fuori dai - Periodi di Esercizio e/o Periodi di Esercizio Addizionali (ove previsti), al Prezzo di Esercizio, nei seguenti casi (ove si verifichino entro il Termine di Scadenza) e ai seguenti termini e condizioni:

- a. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto a), qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*, in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio;
- b. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto g), qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari (come di seguito definiti), in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio. Ai fini del presente Art. 4.1, punto b) e della rettifica di cui al successivo Art. 4.2, punto g), per "Dividendo Straordinario" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.

#### 4.2 Rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria

Qualora l'Emittente dia esecuzione entro il Termine di Scadenza:

- a. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*, con riferimento al Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto a) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

-  $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" delle Azioni registrati su Euronext Growth Milan;

-  $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" delle Azioni ordinaria dell'Emittente registrati su Euronext Growth Milan.

In nessun caso, a seguito dell'applicazione della precedente formula, il Prezzo di Esercizio per ciascuna Azione di Compendio potrà essere incrementato;

- b. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita. In tali casi, per effetto dell'aumento gratuito del capitale, il Prezzo di Esercizio risulterà ridotto proporzionalmente;
- c. ad aumenti gratuiti del capitale mediante incremento della parità contabile delle Azioni (e quindi senza emissione di nuove azioni) o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;
- d. al raggruppamento o al frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in

relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento o frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il Prezzo di Esercizio risulterà conseguentemente incrementato o ridotto proporzionalmente;

- e. a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;
- f. ad aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4, 5, 6 o 8 comma del Codice Civile (anche al servizio di altri *warrant* validi per la sottoscrizione di azioni dell'Emittente ovvero di obbligazioni convertibili o con *warrant*, nei casi in cui sia stato escluso o limitato il diritto di opzione), non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente Art. 3;
- . ad operazioni di fusione/scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante/beneficiaria, i diritti dei titolari dei Warrant (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le Azioni di Compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e/o il Rapporto di Esercizio) saranno conseguentemente e proporzionalmente modificati, sulla base del rapporto di concambio/assegnazione previsto nell'ambito delle menzionate operazioni di fusione/scissione, in modo tale da attribuire ai portatori di Warrant diritti equivalenti a quelli che gli sarebbero spettati se i Warrant fossero stati esercitati prima dell'operazione di fusione/scissione;
- g. alla distribuzione di Dividendi Straordinari, con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto b) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio di cui al precedente Art. 3 verrà ridotto secondo metodologie di generale accettazione, fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione ed in ogni caso con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.

In ciascun Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale (ove previsto), qualora la richiesta di esercizio dei Warrant venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo **Prezzo di Esercizio susseguente ad un'operazione di cui al punto a) del presente Art. 4.2** che avvenga in tale Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, **prendendo come base il Prezzo di Esercizio prima dell'aggiustamento** di cui al menzionato punto a), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio.

**Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Art. 4, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.**

In nessun caso il Prezzo di Esercizio potrà risultare inferiore alla parità contabile delle Azioni di Compendio.

## 5 Soggetti incaricati

5.1 Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

## **6 Termini di decadenza**

- 6.1 Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.
- 6.2 I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

## **7 Regime fiscale**

- 7.1 Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

## **8 Varie**

- 8.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
- 8.2 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea straordinaria delle società per azioni.
- 8.3 Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.
- 8.4 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
- 8.5 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.6 Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

F.TO: PATRIZIA CODECASA Notaio

Allegato "C" al n.59497/33900 di Rep.

**STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO**

Articolo 1

*Denominazione*

1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di:

"SG COMPANY SOCIETÀ BENEFIT SPA" e con sigla "SG COMPANY S.B. SPA"

Articolo 2

*Sede*

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

*Oggetto*

3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune - da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse - e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:

- la consulenza marketing e comunicazione;
- la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;
- la gestione del personale, lo sviluppo commerciale; il tutto in proprio e per le società del gruppo;
- lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software

hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;

il tutto in proprio e per le società del gruppo;

- le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

\* la realizzazione di campagne pubblicitarie destinate a sponsorizzare prodotti e servizi in linea con l'ambiente e la politica di sostegno sociale;

\* l'organizzazione di workshop e corsi e campagne di comunicazione allo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli utenti su tematiche di responsabilità sociale e di tutela dell'ambiente;

\* la promozione di modalità di lavoro sostenibile, che favorisce modalità smart e flessibili di gestione delle attività e che favorisce la creazione di un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, alla crescita e al benessere delle persone, per sviluppare le competenze e il potenziale di ognuno, rispettare i tempi e i bisogni individuali e fare aumentare costantemente la soddisfazione di lavorare per l'azienda, da realizzarsi anche attraverso la previsione di un sistema di incentivazione premiale per dipendenti e collaboratori volto a fidelizzare questi ultimi alla mission aziendale;

\* l'eliminazione degli sprechi e l'utilizzo di risorse in linea con un approccio eco-sostenibile;

\* la partecipazione ad attività culturali e sociali di supporto alla comunità locale e alle categorie a basso reddito;

\* la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui la società opera attraverso un dialogo collaborativo con gli stakeholder, tra cui organizzazioni profit e non profit il cui scopo sia allineato con quello della società;

\* l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

In relazione a tale ultimo oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della Legge n. 197/1991:

\* potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge;

\* potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dalla Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normative che dovesse anche in futuro regolare la materia.

#### Articolo 4

##### *Durata*

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

#### Articolo 5

##### *Domicilio dei soci*

5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

#### **TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO**

#### Articolo 6

##### *Capitale sociale e azioni*

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.234.508,80 (unmilione duecentotrentaquattromilacinquecentootto virgola ottanta) ed è diviso in n. 24.690.176 (ventiquattromilione seicentonovantamilacentosettantasei) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3 L'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi nominali Euro 287.500,00 (duecentoottantasettemila cinquecento virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 5.750.000 (cinquemilione settecentocinquantamila) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 5.750.000 (cinquemilione settecentocinquantamila) warrant de-

nominati "Warrant SG Company 2018-2023", nei termini e al prezzo di sottoscrizione meglio specificati nel relativo Regolamento. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.4 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 6.046.372 warrant denominati "Warrant SG Company 2021-2025", nei termini meglio specificati nel relativo Regolamento e al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,80 per azione, con imputazione di Euro 0,05 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 28.11.2025, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.5 L'Assemblea straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di modificare la deliberazione dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 e, conseguentemente, di approvare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 Codice Civile per l'importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero) (di cui Euro 200.000,00 a titolo di sovrapprezzo), da eseguirsi entro il 31 dicembre 2021 in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.000.000 (un milione) azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) (di cui Euro 0,20 a titolo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al Dottor Davide Ferruccio Verdesca e al Dottor Francesco Merone.

6.6 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecento mila virgola

zero zero) compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 Codice Civile, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 31 marzo 2022, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per

(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il numero di azioni ordinarie da emettere e il prezzo delle azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato in generale, dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società esistenti espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo, avendo contestualmente determinato che verrà imputato a capitale, per ciascuna azione sottoscritta, un importo corrispondente all'attuale parità contabile di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) a valere anche quale prezzo minimo di emissione delle azioni di nuova emissione; e

(ii) determinare d'accordo con Borsa Italiana e nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2022, le tempistiche per l'esecuzione della delibera di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché per la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione.

6.7 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di emettere ulteriori massimi n. 30.000.000 nuovi Warrant SG Company 2018-2025 da abbinare alle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato al precedente punto 2 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione e di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile, in via scindibile, in una o più volte, anche per tranches, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamila) di azioni di compendio, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 1 warrant posseduto.

6.8 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha delibe-

rato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare:

(i) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 Codice Civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale sarà pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), secondo la disciplina che segue:

a) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e

(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

b) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile in relazione a operazioni di conferimento in natura ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile:

(a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e

(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

c) la delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovrapprezzo.

6.9 L'Assemblea Straordinaria del 20 novembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

#### Articolo 7

##### ***Dati identificativi degli azionisti***

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione normativa inderogabile o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono a carico dei soci richiedenti.

7.3. La richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

7.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a

disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

#### Articolo 8

##### ***Conferimenti e aumenti di capitale***

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

8.4 È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

#### Articolo 9

##### ***Categorie di azioni e altri strumenti finanziari***

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### Articolo 10

##### ***Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati***

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di

rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

#### Articolo 11

##### ***Trasferibilità e negoziazione delle Azioni***

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

#### Articolo 12

##### ***Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio***

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul l'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

12.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima

disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

12.3. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12.4. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.

12.5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.

12.6. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 C.C., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro-tempore vigente, il "Regolamento Emittente AIM Italia") che disporrà anche in ordine ai tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

12.7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato

dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

12.9. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF e ai poteri di vigilanza della Consob.

#### Articolo 13

##### ***Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti***

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 12.9.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è te-

nuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

#### Articolo 14

##### **Recesso**

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o al-

l'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

### *TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI*

#### Articolo 15

##### *Convocazione*

15.1. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il Sole24ore", ed, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

15.5. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.6. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## Articolo 16

### ***Intervento e voto***

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

16.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

16.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

## Articolo 17

### ***Presidente***

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

### **Articolo 18**

#### ***Competenze e maggioranze***

18.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

18.2. Quando le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) cessione di partecipazioni od imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(iii) richiesta di revoca delle Azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a

qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

#### Articolo 19

##### **Verbalizzazione**

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### Articolo 20

##### ***Numero, durata e compenso degli amministratori***

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un

massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

#### Articolo 21

##### ***Nomina degli amministratori***

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal nominated adviser della società, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiun-

tamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'art. 20.1. del presente statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti;
- (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima

per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser) ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di am-

ministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

## Articolo 22

### *Presidente e organi delegati*

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

#### Articolo 23

##### ***Riunioni del consiglio***

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

#### Articolo 24

##### ***Poteri di gestione e deliberazioni consiliari***

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai

sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 18.2.

24.2. Ferma restando in capo all'organo amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi di business e alla fissazione delle linee strategiche della Società, lo stesso dovrà - con particolare riguardo agli scopi di beneficio comune di cui al precedente articolo 3.1. - amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, avendo il potere di compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni per il perseguimento delle predette finalità, tra i quali quello di cui al paragrafo 24.3 che segue.

24.3. L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3.1. del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e la carica dura per il periodo di 3 anni o per l'eventuale inferiore durata determinata dal consiglio di amministrazione.

#### Articolo 25

##### ***Poteri di rappresentanza***

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Articolo 26

##### ***Operazioni con parti correlate***

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione

dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE**

##### Articolo 27

###### ***Collegio Sindacale***

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori di attività inerenti l'arredo [di spazi esterni] in generale .

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quo-

ta di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni:

una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di

ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa;

qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

#### Articolo 28

##### **Revisione legale**

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### Articolo 29

#### *Esercizi sociali e redazione del bilancio*

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

29.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

#### Articolo 30

##### *Utili e dividendi*

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

#### **SCIoglimento**

#### Articolo 31

##### *Nomina dei liquidatori*

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 32

##### *Rinvio*

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

**ALLEGATO "D" ESITO DELLA VOTAZIONE**

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 20 novembre 2021**  
**Mozione 1**  
**Autorizzazione acquisto azioni proprie**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	234.348	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	400.150	-	-
ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF	2.410.000	-	-
4AIM SICAF SPA	693.449	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>	-	-
<b>% sul capitale con diritto di voto</b>	<b>100,00</b>	-	-
<b>% sul capitale sociale</b>	<b>55,64</b>	-	<b>0,00</b>
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>24.690.176</b>		

F.TO: PATRIZIA CODECASA Notaio

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 20 novembre 2021**  
**Mozione 1**  
**Riduzione numero consiglieri**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	234.348	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	400.150	-	-
ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF	2.410.000	-	-
4AIM SICAF SPA	693.449	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>	-	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>100,00</i>	-	-
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>55,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>24.690.176</b>		

F.TO: PATRIZIA CODECASA Notaio

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 20 novembre 2021**  
**Mozione 1**  
**Modifica delibera del 29.4.2021 Aumento capitale**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	-	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	-	-	-
ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF	2.410.000	-	-
4AIM SICAF SPA	693.449	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>13.103.449</b>	-	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>100,00</i>	-	-
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>53,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>13.103.449</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>24.690.176</b>		

F.TO: PATRIZIA CODECASA Notaio

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 20 novembre 2021**  
**Mozione 2**  
**Aumento capitale € 1.500.000,00 per azionisti**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	234.348	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	400.150	-	-
ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF	2.410.000	-	-
4AIM SICAF SPA	693.449	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>	-	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>100,00</i>	-	-
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>55,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>24.690.176</b>		

F.TO: PATRIZIA CODECASA Notaio

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 20 novembre 2021**  
**Mozione 3**  
**Emissione warrant SG-Company 2018-2025**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	234.348	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	400.150	-	-
ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF	2.410.000	-	-
4AIM SICAF SPA	693.449	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>	-	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>100,00</i>	-	-
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>55,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>24.690.176</b>		

F.TO: PATRIZIA CODECASA Notaio

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 20 novembre 2021**  
**Mozione 4**  
**Aumento capitale per investitori**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	234.348	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	400.150	-	-
ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF	2.410.000	-	-
4AIM SICAF SPA	693.449	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>	-	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>100,00</i>	-	-
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>55,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>24.690.176</b>		

F.TO: PATRIZIA CODECASA Notaio

**SG-COMPANY SB S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 20 novembre 2021**  
**Mozione 5**  
**Aumento capitale per manager e collaboratori**

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
MERONE FRANCESCO	234.348	-	-
VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	400.150	-	-
ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE SIF	2.410.000	-	-
4AIM SICAF SPA	693.449	-	-

<b>Totale (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>	-	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>100,00</i>	-	-
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>55,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale azioni votanti (n. azioni)</b>	<b>13.737.947</b>		
<b>Capitale sociale (n. azioni)</b>	<b>24.690.176</b>		

F;T0: PATRIZIA CODECASA Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Lodi, 23 novembre 2021